REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2083 (in Gazz. Uff., 16 dicembre 1929, n. 292).

Provvedimenti relativi all'iscrizione nell'albo degli architetti e degli ingegneri.

In materia il Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2083 recita:

<< Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte di appello non raggiungano nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte di appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli "ingegneri">>.